



COMUNE DI GONZAGA

Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Approvato con deliberazione:

c.c. n.134 del 18-12-1998
c.c. n. 104 del 29-12-2004
c.c. n. 7 del 12-02-2008
c.c. n. 23 del 23/03/2009
c.c. n. 11 del 24/3/2011
c.c. n. 25 del 22/4/2013
c.c. n. 23 del 8/4/2014
c.c. n. 64 del 15/12/2014

INDICE

CAPO I-PRINCIPI GENERALI

Art.1-Oggetto del regolamento

Art.2-Scopo del regolamento

CAPO II-AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

Art.3-I soggetti interessati

Art.4-L'oggetto dell'accertamento

Art.5-Gli atti concordabili

CAPO III-NORME PROCEDURALI PER LA DEFINIZIONE

Art.6-Gli uffici competenti

Art.7-L'avvio del procedimento per iniziativa dell'ufficio

Art.8-L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente

Art.9-Il contraddittorio

Art.10-La conclusione del procedimento

CAPO IV-ADEMPIMENTI NECESSARI AL PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE

Art.11-Il perfezionamento dell'adesione

Art.12-Le modalità di versamento delle somme dovute

Art.13-La rateazione dell'importo

Art.14-La comunicazione del contribuente

CAPO V-EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

Art.15-Gli effetti dell'adesione

Art.16-Le sanzioni applicate

CAPO VI-AMBITI PARTICOLARI

Art.17-L'esercizio dell'ulteriore attività accertatrice

Art.18-I controlli sulla base delle dichiarazioni

CAPO VII-DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

Art.19-Decorrenza e validità

Art.20-Norme transitorie

Art.21-Avvertenze

CAPO I-PRINCIPI GENERALI

Art.1

Oggetto del regolamento

1.Il presente regolamento viene adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione e disciplina l'applicazione del medesimo istituto sulla base del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218.

Art.2

Scopo del regolamento

1.Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale dell'ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'ente.

CAPO II-AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

Art.3

I soggetti interessati

1.Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'istituto i seguenti soggetti.

- le persone fisiche;
- le società di persone e gli altri soggetti di cui all'articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986,n.917;
- le società di capitali e gli enti di cui all'articolo 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.

Art.4

L'oggetto dell'accertamento con adesione

1.Sono compresi nell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto le entrate tributarie comunali.

2.Nel caso di accertamento vertente sul valore delle aree edificabili ai fini ICI, IMU, Tasi, la definizione del valore da parte dell'Ufficio Tributi è subordinata a parere conforme del Tecnico Comunale.

Art.5

Gli atti concordabili

1.Sono concordabili tutti gli atti per i quali è riconosciuto agli Uffici il potere di accertamento o di rettifica. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'Ufficio. Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

2.In sede di contraddittorio, gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza nell'ipotesi di insorgenza del procedimento contenzioso.

3.Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento che si sono rilevati illegittimi o infondati.

CAPO III-NORME PROCEDURALI PER LA DEFINIZIONE

Art.6

Gli uffici competenti

1.E' competente a definire il procedimento l'Ufficio del Comune che ha emesso l'atto concordabile.

Art.7

L'avvio del procedimento per iniziativa dell'Ufficio

1.L'ufficio invia al contribuente uno specifico invito a comparire nel quale devono essere indicati:
-gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

- le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti nel caso di definizione agevolata di cui al comma 2 bis;
 - Motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui al punto precedente;
 - i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
2. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire e ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.
- 2-bis Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovuto entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'art. 16 comma 1, è ridotta alla metà.
- Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalità di cui all'art. 12, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale.

Art.8

L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito a comparire di cui all'art.7, può attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di una istanza, in carta libera, di accertamento con adesione ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.Lgs. 218/97.
2. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all'ufficio che ha emesso l'avviso mediante consegna o avvalendosi del servizio postale.
3. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, nei termini previsti per l'eventuale impugnazione (60 giorni) e l'impugnazione dell'atto comporta la rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
4. I contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche possono chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento.
5. La presentazione dell'istanza a seguito di notifica di avviso di accertamento o rettifica, sospende i termini per l'impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. L'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati all'ufficio, è effettuata, se ne ricorrono i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione.
7. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini d'impugnazione.
8. L'impugnazione successiva alla presentazione dell'istanza comporta la rinuncia stessa e i termini sospesi riprendono a decorrere.
9. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
10. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento o di rettifica.

Art.9

Il contraddittorio

1. Per ogni incontro con il responsabile dell'ufficio o del tributo, che ha emesso l'atto concordabile, viene redatta una bozza di verbale sintetico. L'ente formalizzerà per iscritto entro e non oltre tre

giorni successivi all'incontro, inviando la proposta di verbale, che se accettata, verrà immediatamente sottoscritta ed inviata al contribuente per la sottoscrizione.

In questa sede si darà atto della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente.

- RINVIO A SUCCESSIVA SEDUTA

L'Ente provvederà a comunicare al contribuente il giorno in cui verrà stabilito l'incontro successivo, previo accordo tra le due parti. Tale incontro potrà avvenire in un periodo più o meno lungo a secondo che l'Ente debba effettuare indagini o verifiche relativamente alla documentazione presentata dal contribuente.

- Memorie difensive a corredo istanza di adesione

Qualora in sede di contraddittorio venga data la possibilità al contribuente di integrare l'istanza con memorie difensive o perizie tecniche, queste devono essere inviate di norma alla scrivente entro il 60° giorno da quando è stata presentata l'istanza per l'accertamento con adesione e comunque entro 10 giorni antecedenti la data fissata per l'incontro tra le parti.

2. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

Art.10

La conclusione del procedimento

1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude:

- con la redazione di un atto scritto di definizione, in duplice esemplare, contenente, separatamente per ciascun tributo gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, evidenziando, inoltre, quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio.

- con la sottoscrizione dell'atto del contribuente o da un suo procuratore speciale o generale e dal responsabile dell'ufficio o del tributo.

CAPO IV-ADEMPIMENTI NECESSARI AL PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE

Art.11

Il perfezionamento dell'adesione

1. La definizione si realizza con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto, della somma complessiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia (polizza fideiussoria bancaria o assicurativa).

Art.12

Le modalità di versamento

1. Il versamento deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione, mediante il pagamento delle intere somme dovute, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della rata e con la prestazione della garanzia.

Art.13

La rateazione dell'importo

1. Le somme dovute possono anche essere versate ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali, se le somme dovute superano i cento milioni.

2. L'importo della prima rata va versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione.

3. E' richiesta la prestazione di idonea garanzia per la durata della rateazione aumentata di un anno oltre la scadenza dell'ultima rata qualora il debito superi i 5.164,00 Euro.

4.La garanzia va rilasciata per l'importo rateizzato comprensivo degli interessi legali dovuti fino al termine della rateazione.

5.La documentazione relativa alla garanzia, intestata al direttore dell'ufficio, deve essere consegnata entro 10 giorni dal versamento della prima rata.

6.Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione fino alla scadenza di ciascuna rata.

7.Il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l'individuazione del tasso di interesse legale vigente.

8.Gli interessi calcolati su base giornaliera vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta.

Art.14

La comunicazione del contribuente

1.Entro 10 giorni dal versamento il contribuente deve far pervenire presso l'ufficio che ha seguito il procedimento di accertamento con adesione la quietanza o l'attestazione di pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte.

CAPO V-EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

Art.15

Gli effetti dell'adesione

1.L'atto di adesione obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione.

2.La definizione dell'accertamento con adesione non preclude all'ufficio la possibilità di modificare un'eventuale erronea liquidazione dell'imposta.

3.La definizione comporta la riduzione delle sanzioni mentre rimangono dovuti gli interessi

4.All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento.

5.La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

6.L'accertamento definito con adesione:

- non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente;
- non è modificabile o integrabile da parte dell'Ufficio, tranne che nelle ipotesi indicate al comma secondo del presente articolo e all'art.17 del presente regolamento;
- non rileva ai fini extraurbani;
- comporta la riduzione di alcune sanzioni;
- esclude la punibilità di gran parte dei reati tributari.

Art.16

Le sanzioni applicabili

1.Le sanzioni si applicano nella misura di un terzo nei casi in cui la violazione constatata riguardi il tributo oggetto dell'adesione o il contenuto della dichiarazione, mentre in caso di mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'Ufficio, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo, non trova applicazione alcuna riduzione.

2. La misura delle sanzioni non può, in ogni caso, essere inferiore di un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

2-bis Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le sanzioni ivi indicate sono ridotte alla metà se l'avviso di accertamento non è stato preceduto dall'invito di cui all'art. 7. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione ai sensi dell'art. 11.

CAPO VI-AMBITI PARTICOLARI

Art.17

L'esercizio dell'ulteriore attività accertatrice

1.Non è escluso l'accertamento successivo solo nei casi espressamente previsti dall'art.14 e 17 del presente regolamento. Pertanto, nella maggior parte dei casi l'accertamento con adesione avrà carattere definitivo.

Art.18

I controlli sulla base delle dichiarazioni

1.Qualora successivamente dell'accertamento le dichiarazioni presentate risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dell'attività di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli Uffici competenti procedono all'accertamento e alle alla liquidazione dei tributi dovuti e possono integrare, modificare o revocare gli atti già notificati, nonché irrogare o revocare le relative sanzioni.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.19

Decorrenza e validità

1.Il presente regolamento ha effetto dall'anno successivo alla sua approvazione.
2.Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.

Art.20

Norme transitorie

1.L'istituto è applicabile in tutte le ipotesi di accertamenti emessi e non ancora definitivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art.21

Avvertenze

1.In calce ai nuovi avvisi di accertamento, l'Ufficio dovrà apporre la seguente dicitura

*“Prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente, ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.Lgs n.218/97, dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997 n.449 e del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.... del.... Può presentare istanza di adesione in contraddittorio con l'Ufficio.
L'istanza con l'indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata in carta libera a quest'Ufficio, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale.
Dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale sono sospesi per un periodo di 90 giorni.
L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di adesione.”*

2.Nell'ipotesi in cui con l'avviso di accertamento vengano irrogate sanzioni per le quali non compete la riduzione ad un quarto, tale circostanza sarà opportunamente evidenziata nell'avviso stesso.